



CITTA' DI PONTIDA
Provincia di Bergamo
SETTORE TECNICO
Ufficio Ambiente-Ecologia

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA
E SULLA CORRETTA SEPARAZIONE E
CONFERIMENTO DELLE VARIE
FRAZIONI DI RIFIUTO URBANO

Approvato con deliberazione di C.C. 07.09.2007 n. 40
In vigore dal 01.10.2007

- ART. 1 -

oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della piazzola ecologica comunale, disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti, nonché per la corretta separazione e conferimento delle varie frazioni di rifiuto urbano.

2. La piazzola ecologica comunale è situata in Via Ca' Castello.

- ART. 2 -

accesso – soggetti autorizzati e modalità

1. Sono autorizzati ad accedere –alla piazzola ecologica- direttamente ed a conferire rifiuti solamente gli utenti di Pontida con più di 14 anni, intendendo per utente il soggetto (persona fisica ovvero persona giuridica) iscritto a ruolo per il pagamento della tassa/tariffa rifiuti.

2. L'accesso alla piazzola ecologica è consentito unicamente negli orari di apertura della stessa. Essa avviene mediante l'esibizione –al custode della piazzola ecologica- del tesserino di riconoscimento fornito dall'Amministrazione Comunale ad ogni utente.

3. In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento è fatto obbligo all'utente richiederne il duplicato all'Ufficio Ambiente-Ecologia del Comune.

4. In caso di trasferimento di residenza in altro comune, il tesserino di riconoscimento deve essere riconsegnato all'Ufficio Ambiente-Ecologia del Comune al momento della cancellazione dal ruolo.

5. In caso di cambiamento di residenza all'interno del territorio comunale, il tesserino di riconoscimento deve essere riconsegnato all'Ufficio Ambiente-Ecologia del Comune il quale provvederà a fornirne un duplicato con i nuovi riferimenti di residenza.

6. L'accesso alla piazzola ecologica può avvenire a piedi ovvero con automezzo: in quest'ultimo caso, si dovrà spegnere il motore nelle varie fasi di conferimento dei rifiuti nel proprio cassone di allocazione.

7. L'accesso fuori orario è consentito unicamente agli operatori ecologici comunali, al personale comunale e ad altri soggetti per necessità contingenti di volta in volta valutate ed autorizzate dal responsabile del Settore Tecnico.

- ART. 3 -

orario di apertura

1. La piazzola ecologica osserva gli orari di apertura determinati dalla Giunta Comunale

- ART. 4 -
tipologie di rifiuto da conferire presso
la piazzola ecologica

1. Presso la piazzola ecologica sono da conferire gratuitamente, da parte degli utenti, le seguenti frazioni di rifiuto urbano:

1. rifiuti solidi ingombranti (da tritare e non);
2. imballaggi di cartone;
3. carta sfusa;
4. imballaggi puliti di plastica (bottiglie, vaschette, ecc.);
5. imballaggi puliti ed altro materiale di alluminio;
6. imballaggi di vetro;
7. materiale vario di vetro;
8. oli di origine vegetale ed animale;
9. imballaggi puliti di acciaio;
10. materiali metallici;
11. cassette di plastica;
12. batterie/accumulatori;
13. erba, sfalci e ramaglie;
14. oli minerali esausti;
15. toner;
16. prodotti e contenitori etichettati T – F – Xn – Xi – C – N;
17. lampade a scarica (neon);
18. tubi catodici;
19. polistirolo espanso;
20. componenti elettronici;
21. frigoriferi, surgelatori, congelatori e condizionatori d'aria;
22. pile;
23. medicinali;
24. legno
25. materiali inerti;
26. stracci puliti e materassi di lana;
27. cellophane;
28. lavatrici/lavastoviglie;
29. beni in polietilene,

le quali, pertanto, non possono essere immesse nel circuito di raccolta della frazione secca indifferenziata dei R.S.U.

2. Le tipologie di rifiuto di cui ai nn. 2 – 3 – 4 – 6 – 11 – 19 - 27 possono essere conferite al servizio di raccolta porta a porta secondo le modalità contemplate dal MANUALE DEL RIFIUTO. Le tipologie di rifiuto di cui ai nn. 22 e 23 potranno essere conferite anche presso i contenitori sparsi sul territorio comunale.

3. Le suddette frazioni possono anche essere conferite da parte delle utenze non domestiche (rifiuti speciali che sono stati assimilati agli urbani con apposito provvedimento comunale).

4. Per le modalità operative di conferimento nonché per la specifica di cosa conferire si rimanda al MANUALE DEL RIFIUTO, allegato al presen-

te regolamento, il quale potrà essere aggiornato, di anno in anno, in relazione alle indicazioni fornite anche dai vari consorzi di filiera cui conferire alcune frazioni di rifiuto.

5. Presso la piazzola ecologica sono conferiti anche le seguenti frazioni di rifiuto:

30. pneumatici (solamente trovati abbandonati sul territorio comunale);

31. spazzamento meccanizzato strade.

6. Comunque, le frazioni di rifiuto come sopra descritte devono essere prodotte sul territorio comunale e, quindi, non provenienti da altri comuni.

- ART. 5 - obblighi e divieti

1. Gli utenti, così come individuati al precedente art. 2, **sono obbligati** presso la piazzola ecologica e non:

- a. ad esibire il tesserino comunale di riconoscimento a semplice richiesta da parte del custode la piazzola ecologica;
- b. a differenziare correttamente le varie frazioni di rifiuto da conferire (in piazzola ovvero a bordo strada) secondo quanto riportato nel MANUALE DEL RIFIUTO;
- c. a raccogliere eventuali rifiuti caduti a terra durante le fasi di scaricamento e conferimento nei cassoni alla piazzola;
- d. a conferire i rifiuti -in piazzola- nel cassone di pertinenza, secondo la cartellonistica presente in loco;
- e. a pulire per terra qualora si fosse sporcato nelle fasi di conferimento;
- f. a trattenersi all'interno della piazzola ecologica per il tempo strettamente necessario alle operazioni di conferimento oppure per il ritiro dei sacchi (per R.S.U., imballaggi di plastica, frazione organica R.S.U.) e dei contenitori di plastica per la raccolta della frazione organica R.S.U.;
- g. a conferire le varie frazioni di rifiuto (in piazzola ecologica e/o a bordo strada per la raccolta domiciliare) con le modalità indicate nel MANUALE DEL RIFIUTO.

2. Il custode della piazzola ecologica, dipendente della ditta all'uopo individuata, deve:

- 1. aprire e chiudere** il cancello carraio di accesso secondo gli orari di cui al precedente art. 3.;
- 2. presidiare** l'apertura della piazzola ecologica;
- 3. effettuare** giornalmente la pulizia delle superfici pavimentate della piazzola ecologica;
- 4. effettuare** in loco un'opera di sensibilizzazione ed indicazione circa la corretta collocazione dei rifiuti;
- 5. controllare** gli utenti sulle modalità di deposito dei rifiuti nei containers in funzione della loro classificazione;
- 6. prestare** aiuto agli utenti, quando necessario, per lo scarico e la sistemazione dei rifiuti da riciclare;

- 7. effettuare** l'eventuale ultima cernita dei rifiuti;
 - 8. verificare** il grado di riempimento dei cassoni e contenitori vari presenti e comunicare al proprio datore di lavoro l'esigenza della relativa vuotatura;
 - 9. verificare** che della piazzola ecologica si avvalgano unicamente gli utenti del Comune di Pontida e, comunque, muniti di apposito tesserino comunale di riconoscimento;
 - 10. avvisare** tempestivamente il proprio datore di lavoro ed il Comune, Ufficio Ambiente-Ecologia, nel caso si riscontrassero alla struttura segni di manomissione, atti di vandalismo e quant'altro compromettente l'efficienza della struttura stessa;
 - 11. vietare** quanto indicato al comma successivo;
 - 12. dissuadere** l'utente che intenzionalmente contravvenga agli obblighi del comma precedente oppure ai divieti del comma successivo, informandolo sulle sanzioni pecuniarie possibili e richiedendo l'intervento della Polizia Locale,
- e quant'altro previsto dal contratto d'appalto per la gestione della piazzola ecologica.

3. Presso la piazzola ecologica **è vietato:**

- A.** il conferimento da parte di utenti non del Comune di Pontida ovvero di rifiuti non provenienti dal Comune di Pontida, fatti salvi casi particolari di volta in volta valutati ed autorizzati da parte del responsabile del Settore Tecnico;
- B.** l'ingresso ai bambini minori di 14 anni;
- C.** l'ingresso ai cani ancorché accompagnati;
- D.** rovistare nei vari cassoni;
- E.** il conferimento dei pneumatici di qualsiasi tipo;
- F.** il conferimento degli olii di origine vegetale ed animale da parte dei titolari di attività di ristorazione (ristoranti, trattorie, negozi di gastronomia, ecc.);
- G.** il conferimento degli olii minerali esausti ed accumulatori/batterie per automobili da parte dei titolari di officine meccaniche, elettrauto ed altri soggetti autorizzati al ricambio/sostituzione;
- H.** il conferimento di erba, sfalci e ramaglie da parte di esercenti attività di giardinaggio;
- I.** il conferimento dei tubi catodici (televisori e video dei computers), dei componenti elettronici, dei frigoriferi, surgelatori, congelatori e condizionatori d'aria, delle lavatrici e lavastoviglie da parte dei venditori e/o riparatori;
- J.** il conferimento dei materiali inerti/calcinacci da parte delle imprese edili;
- K.** il conferimento della frazione organica dei R.S.U.;
- L.** il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- M.** il commercio e/o vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso;
- N.** l'accesso in orario di chiusura scavalcando la recinzione;
- O.** tenere acceso il motore dell'automezzo nell'espletamento delle varie fasi di conferimento dei rifiuti nel proprio cassone di allocazione;

P. introdursi nei cassoni.

4. Inoltre, per quanto riguarda il servizio raccolta rifiuti **a domicilio**, **è vietato** posizionare a bordo strada e, comunque, al di fuori delle recinzioni di proprietà cassonetti vari per il conferimento dei rifiuti se non per il tempo strettamente necessario per il loro svuotamento.

5. I rifiuti oggetto di raccolta domiciliare (secco, organico, carta/cartone, vetro, plastica) devono essere posti a bordo strada, secondo le modalità indicate nel MANUALE DEL RIFIUTO, non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta oppure non prima delle ore 20,00 della sera precedente il giorno di raccolta.

- ART. 6 - controlli

1. Le attività di controllo in materia avvengono:

- su segnalazione verbale del custode la piazzola ecologica;
- su iniziativa di personale del Settore Tecnico oppure dell'Ufficio di Polizia Locale.

2. In qualsiasi momento è possibile la verifica del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti, al di fuori della proprietà privata, in violazione alle norme del presente regolamento.

- ART. 7 - sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e, nella fattispecie:.

- ◆ violazione obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lettera a., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- ◆ violazione obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lettera b., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- ◆ violazione obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lettera c., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- ◆ violazione obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lettera d., sanzione da € 50,00 a € 300,00;
- ◆ violazione obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lettera e., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- ◆ violazione obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lettera f., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- ◆ violazione obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
- ◆ violazione obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lettera h., sanzione da €

50,00 a € 300,00;

- ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera A., sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera B., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera C., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera D., sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera E., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera F., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera G., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera H., sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera I., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera J., sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera K., sanzione da € 50,00 a € 300,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera L., sanzione da € 75,00 a € 450,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera M., sanzione da € 75,00 a € 450,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera N., sanzione da € 80,00 a € 480,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera O., sanzione da € 25,00 a € 150,00;
 - ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 3, lettera P., sanzione da € 80,00 a € 480,00;
-
- ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 4, sanzione da € 80,00 a € 480,00;
-
- ◆ violazione divieto di cui all'art. 5, comma 5, sanzione da € 25,00 a € 150,00

2. Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dal personale dell'Ufficio di Polizia Locale secondo le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

3. E' fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi in materia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 152/2006.

- ART. 8 -

opposizione ai verbali di contestazione

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione del verbale di contestazione, l'interessato, in qualità di trasgressore ovvero di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso, in esenzione di bollo, al Comune di Pontida presentandolo direttamente all'Ufficio Protocollo ovvero spedendolo con raccomandata A.R.. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata stessa.

2. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.

- ART. 9 -

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa della ditta Appaltatrice del servizio di gestione della piazzola ecologica oppure di violazione da parte di quest'ultima degli obblighi derivanti da norme di legge.

2. Qualora all'interno della piazzola ecologica si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli stessi ritenendo -in tal modo- sollevati la ditta Appaltatrice ed il Comune da ogni responsabilità.

- ART. 10 -

entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.